



**REGOLAMENTI 2011/2012
ATTIVITA' REGIONALE A SQUADRE
E RELATIVI CAMPIONATI
(PARTE GENERALE)**

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 01. - Affidamento dell'organizzazione e gestione.

1. - L'organizzazione e la gestione dei Campionati a Squadre è affidata dal Consiglio Regionale alla Commissione Regionale Gare a Squadre (C.R.G.S.);

Articolo 02. - Squadre, atleti/e, e loro tesseramento.

1. - Ciascuna squadra deve essere composta da un numero minimo di atleti/e almeno corrispondente a quelli/e che sono richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro.

2. - Per avere titolo di partecipare ad un qualsiasi Campionato gli atleti devono essere tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo.

Di regola, se non è previsto diversamente dalle norme specifiche di ciascun campionato, gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo, almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui scendono in campo.

Gli/le atleti/ italiani/e di classifica 1^a e 2^a e 3^a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) devono in ogni caso essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del 31 dicembre di ogni anno.

In ciascun campionato è possibile consentire l'impiego di atleti/e di cittadinanza straniera secondo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun campionato.

3. - Il tesseramento richiesto senza l'osservanza delle norme che lo regolano, o senza la documentazione resa obbligatoria da norme tassative, è nullo fin dall'origine anche se, per errore, è stata rilasciata la tessera dall'organo federale competente, il che non esime la società che l'ha richiesto dalle sanzioni previste per l'impiego di atleti/e non tesserati/e.

4. - Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta allo svincolo o mediante "prestito", da una Società ad un'altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione individuale o a squadre con la nuova società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre, mentre era in corso il tesseramento con la precedente società. In caso di inosservanza del presente divieto, i risultati conseguiti con la nuova società sono annullati e, tanto la società che l'atleta, saranno sanzionati disciplinarmente.

5. - In caso di tesseramento di atleti effettuato in un momento successivo alla disputa di gare a squadre cui lo stesso atleta abbia partecipato, la società di appartenenza sarà sanzionata come previsto dall'articolo 22 (squadra incompleta).

Articolo 03. - Tesseramento di atleti/e di cittadinanza straniera.

1. - E' considerato giocatore straniero colui il quale, secondo le norme dell'ordinamento dello Stato Italiano abbia, al momento della richiesta di tesseramento ha la cittadinanza estera. In particolare:

- a) l'atleta che acquisisce la cittadinanza italiana, dopo essere stato/a tesserato/a come straniero/a, conserverà la qualifica di straniero/a sino al termine della stagione sportiva.
- b) è fatto salvo lo status di italiano acquisito in data antecedente al 30 Giugno 2001 da atleti stranieri tesserati come italiani in età giovanile secondo la precedente normativa.

2. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta del tesseramento, abbia la sola cittadinanza Italiana è considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.

3. - L'atleta proveniente da Federazione Estera che, al momento della richiesta di tesseramento, abbia, oltre a quella italiana, anche altra cittadinanza, sarà considerato/a atleta Italiano/a a tutti gli effetti.

4. - Il tesseramento degli atleti/e stranieri/e, comunitari/ie e/o extracomunitari/ie, va richiesto, con pratica a parte, e non comprensiva di atleti/e da tesserare come "italiani/e", direttamente alla Segreteria Generale esclusivamente a mezzo raccomandata R.R., completa della seguente documentazione in originale:

- a) domanda di tesseramento;
- b) fotocopia autenticata documento di identità (questo documento è richiesto solo al primo tesseramento in Italia e tutte le volte che, dopo essere stato interrotto, viene ripresentato in F.I.Te.T.);
- c) permesso o carta di soggiorno (come richiesto dalle competenti autorità);
- d) tassa di tesseramento;

e) dichiarazione del presidente della società che i dati e i documenti inviati sono autentici e conformi agli originali;

f) il tesseramento, completo della documentazione richiesta, deve essere inoltrato alla Federazione Italiana Tennistavolo, (fa fede il timbro postale della raccomandata R.R.), entro la data stabilita dal Consiglio Federale, i tesseramenti spediti oltre tale data non saranno presi in considerazione.

g) il vincolo degli atleti/e stranieri/e appartenenti al settore giovanile è regolato dalle norme contenute nel vigente Regolamento Organico (art.13).

In mancanza di uno dei punti precedenti la pratica non potrà essere presa in considerazione, e sarà restituita alla società richiedente.

5 - Gli/le atleti/e dei settori Juniores, Allievi, Ragazzi e Giovanissimi, di nazionalità straniera comunitaria o extracomunitaria, ma residenti in Italia con la famiglia in regola con il permesso di soggiorno di natura non sportiva (atleti/e extracomunitari/e), possono essere tesserati/e esibendo la documentazione richiesta per gli/le atleti/e con permesso di soggiorno di natura non sportiva. Per questi/e atleti/e di nazionalità straniera comunitaria o extracomunitaria, la tassa di tesseramento è uguale a quella prevista per gli/le atleti/e italiani del settore juniores. Tali atleti/e possono partecipare a qualunque attività individuale (nazionale e regionale). Per quanto riferito all'Attività a Squadre (nazionale e regionale) tali atleti/e, essendo di fatto tesserati/e di nazionalità straniera, possono essere utilizzati nel rispetto delle norme specifiche di ciascun campionato (vedi utilizzo atleti/e stranieri/e - parte specifica Attività a Squadre).

6 - Alla conclusione del tesseramento dei settori giovanili, descritti al comma 5 del presente articolo, le/gli atlete/i saranno considerati stranieri e potranno svolgere solamente l'attività a loro riservata e rappresentata nei Regolamenti in vigore.

7 - Ogni squadra che partecipa ai Campionati Regionali, può schierare un atleta straniero "Comunitario" oppure uno "Extracomunitario" purché, quest'ultimo, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non "sportiva". Per avere titolo a partecipare deve essere tesserato entro le ore ventiquattro del giorno precedente in cui scendono in campo e non può essere schierato, nella stessa stagione agonistica, in nessun altro Campionato di serie Regionale o di serie Nazionale. La tassa di tesseramento per gli/le atleti/e stranieri/e che giocano nei Campionati Regionali, è quella prevista dalla tabella tasse federali per il proprio settore di appartenenza.

Articolo 04. - Tasse di iscrizione e cauzioni.

1. - L'ammontare delle tasse di iscrizione e delle cauzioni è fissato dal Consiglio Regionale.

2. - Le modalità di versamento delle tasse di iscrizione e delle cauzioni sono riportate nell'apposita tabella delle tasse.

3. - Le cauzioni sono a disposizione del Comitato Regionale per qualsiasi eventuale inadempienza finanziaria della società cui appartiene la squadra, anche se non espressamente riferita al campionato per il quale la cauzione è stata versata.

4. - Le somme dovute al Comitato Regionale a qualsiasi titolo e non corrisposte entro i termini stabiliti dalle norme federali e/o dai provvedimenti degli organi competenti a comminare sanzioni pecuniarie, sono prelevate dalle cauzioni in deposito presso gli organi federali. Se il campionato per il quale la cauzione fu versata è ancora in corso, la relativa cauzione deve essere reintegrata nell'importo originario per aver titolo a proseguire il campionato stesso e, in difetto, la società inadempiente sarà considerata rinunciataria al campionato o ai campionati in corso.

5. - Nel caso di mancato reintegro della cauzione, totalmente o parzialmente incamerata per qualsiasi ragione, a campionato in corso, la società è tenuta a reintegrarla prima del successivo incontro di campionato, con l'obbligo di consegnare al Giudice Arbitro designato l'attestazione dell'avvenuto pagamento. Il Giudice Arbitro alleggerà al referto detta attestazione altrimenti non darà inizio all'incontro e la società inadempiente sarà considerata rinunciataria. In caso di assenza del Giudice Arbitro, l'attestazione del versamento in originale dovrà essere inoltrata alla Commissione Regionale Gare a Squadre.

Articolo 05. - Diritto di partecipazione ai campionati.

1. - La Società che iscrive una squadra dovrà mantenere la denominazione della stessa con la possibilità di aggiungere il nome dell'eventuale sponsor. Le società che iscrivono più squadre nello stesso livello o nella stessa fase di un campionato debbono aggiungere al nome della/e squadra/e stessa/e, all'atto dell'iscrizione, un

attributo diverso, atto a distinguerle l'una dall'altra e ciò senza creare nuove società affiliate e senza modificare il tesseramento di atleti/e, per la cui utilizzazione nelle varie squadre devono essere osservate le norme di cui al presente regolamento nonché le norme specifiche di ciascun campionato. Tale attributo può consistere nel nome dello "sponsor" o, semplicemente, in una lettera o un numero aggiunti al nome che hanno in comune come società.

2. - In serie C/2 maschile, le società possono iscrivere due squadre. In tal caso, la società che, per effetto di promozioni si trovi ad avere più di due squadre qualificate per un medesimo livello del campionato, può iscriverne solo due.

3. - In serie D/1 maschile, le società possono iscrivere quattro squadre. In tal caso, la società che, per effetto di promozioni si trovi ad avere più di quattro squadre qualificate per un medesimo livello del campionato, può iscriverne solo quattro.

4. - Le società che non possono iscrivere proprie squadre in serie C/2 e D/1 maschile per effetto del precedente comma 2 e comma 3, mantengono il diritto ad iscriversi al campionato da cui provengono.

Articolo 06. - Composizione degli organici.

1. - La Commissione Regionale Gare a Squadre, determinati gli organici sulla base dei risultati sportivi conseguiti al termine della stagione agonistica, richiede alle società aventi diritto di iscriversi al campionato.

2.- Le società aventi diritto, in risposta alla richiesta della Commissione Regionale Gare a Squadre possono:

- a) iscriversi al campionato di competenza;
- b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato di livello immediatamente superiore;
- c) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;
- d) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l'ammissione al campionato di livello immediatamente inferiore.

Articolo 07. - Iscrizione ai Campionati.

1 - Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica regionale, debbono essere inoltrate alla Commissione Regionale Gare a Squadre entro i termini stabiliti utilizzando l'apposito modulo **disponibile sul sito regionale all'interno dell'area "Modulistica"**.

2. Per ciascuna squadra da iscrivere, pena il rigetto della stessa, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:

- a) società a cui appartiene e suo numero dell'albo federale;
- b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa società ammesse a qualunque altro campionato o qualunque altro livello, o girone, del medesimo campionato;
- c) indirizzo postale della società, completo di Codice Avviamento Postale e numero telefonico;
- d) disponibilità di un indirizzo di posta elettronica presso il quale sarà inviata tutta la corrispondenza relativa all'intero campionato;
- e) nome e indirizzo di un dirigente responsabile della squadra, con suo recapito telefonico nell'arco della giornata, per comunicazioni urgenti;
- f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva, con l'indicazione circa l'avvenuta omologazione in passato per lo stesso tipo di campionato, oppure la necessità della loro omologazione;
- g) richiesta circa il giorno e l'orario di gara degli incontri interni, secondo quanto previsto dal Calendario Regionale e dai Regolamenti dell'Attività;
- h) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze con proprie squadre dello stesso e/o di altri campionati;

3. - Le Società, unitamente al modulo d'iscrizione, dovranno inviare le ricevute dei seguenti versamenti:

- a) la ricevuta della tassa d'iscrizione e della cauzione prevista per ciascun campionato (ogni versamento deve comprendere solamente la tassa d'iscrizione e la cauzione di ogni singola squadra - vedi tabella delle tasse);
- b) la ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dal Comitato Regionale nei confronti della società a cui la squadra appartiene.

Oltre alla documentazione richiesta ai punti a) e b) dovrà essere trasmessa copia della ricevuta dell'avvenuto versamento, per la stagione agonistica in corso, della tassa di affiliazione della società alla Federazione Italiana Tennistavolo, comprensiva delle eventuali indennità di mora dovute per i versamenti tardivi.

4. - La Commissione Regionale Gare a Squadre non può prendere in considerazione le iscrizioni se:
- a) sono state spedite oltre il termine utile stabilito dal Consiglio Regionale;
 - b) sono prive della tassa di iscrizione e/o della cauzione stabilita per ogni campionato;
 - c) sono prive di qualsiasi altro elemento o allegato richiesto dalle norme specifiche di ciascun campionato;
 - d) prive della ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dal Comitato Regionale nei confronti della società a cui la squadra appartiene.
5. - La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione; è obbligatorio comunicare per iscritto, entro il termine fissato per le iscrizioni, l'eventuale rinuncia al campionato di competenza.

Articolo 08. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.

1. - La Commissione Regionale Gare a Squadre, esamina le comunicazioni di cui al precedente articolo 6 comma 2 lettere c) e d) e, in presenza dei requisiti necessari accoglie o meno le richieste, comunicando alle società interessate il Campionato in cui vengono ammesse.

2. - La rinuncia con richiesta di ammissione al campionato di livello immediatamente inferiore potrà essere accolta compatibilmente all'esistenza di posti disponibili, a condizione tassativa che non abbia rinunciato alle fasi successive di qualificazione, ove previsto dalle regole del campionato a cui ha partecipato. Alla domanda dovrà essere allegata la tassa di iscrizione, la cauzione e ogni altro documento eventualmente richiesto per il campionato a cui intende accedere.

Nel caso in cui non risultassero posti disponibili nel campionato immediatamente inferiore, la squadra verrà iscritta alla prima serie inferiore disponibile. Le somme eventualmente versate in eccedenza saranno restituite.

3. - I ripescaggi saranno effettuati, previa richiesta all'atto dell'iscrizione, seguendo i seguenti criteri di competenza. L'individuazione delle società da ammettere, in base al presente articolo, verrà fatta seguendo il criterio geografico della vicinanza territoriale, rispetto al girone che una volta formato risulti incompleto.

4. - Le squadre da ammettere, sono scelte tra quelle aventi la migliore posizione di classifica dei vari gironi del campionato inferiore. A tal fine si prende in considerazione la classifica dopo la fase finale del campionato ove prevista.

Nel caso sia necessario ammetterne solo alcune fra quelle aventi la medesima classifica, la scelta fra le stesse sarà effettuata adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:

- maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
- maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
- maggior quoziente tra set vinti e set persi,
- maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti,
- sorteggio.

5. - Per completare i gironi, non saranno ripescate le squadre retrocesse nella stagione precedente, dal medesimo livello di campionato o inferiore.

6. - Nel caso in cui alla data di chiusura delle iscrizioni risultassero iscritte un numero di squadre inferiore rispetto al massimo organico previsto di ogni singolo campionato la Commissione Gare a Squadre è autorizzata a disattendere o applicare parzialmente quanto indicato dai precedenti commi 1-2-3-4.

Articolo 09. - Cessione del diritto sportivo.

1. **La società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività continuata, a squadre nazionale o regionale, può dal 5 agosto 2011 al 20 agosto 2011 acquisire, non a titolo oneroso, il diritto di partecipazione da altra società della stessa regione affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tal periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale.**

2. **La cessione ad altra società deve avvenire mediante atto sottoscritto fra i legali rappresentanti delle parti interessate in conformità ad apposite delibere dei Consigli Direttivi delle Società interessate, che deve essere inviato mediante raccomandata postale, a cura della società che acquisisce il diritto all'organo o organismo preposto a ricevere le iscrizioni. La società che acquisisce il diritto dovrà**

allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa federale prevista da inviarsi tassativamente entro il 20 agosto 2011.

- 3. Il Consiglio Regionale, per quanto di sua competenza, esaminerà le domande di cessione del titolo sportivo entro il 31 agosto 2011 e le ratificherà ove l'esistenza dei presupposti di cui ai precedenti commi nonché l'interesse generale della Federazione alla cessione per motivi di tutela del patrimonio sportivo regionale.**

Articolo 10. - Rinuncia al Campionato dopo l'iscrizione.

1. - Le società hanno l'obbligo di partecipare ai campionati nei quali hanno iscritto proprie squadre, restando oggettivamente responsabili delle assenze di loro squadre e/o atleti/e.

2. - Se una società che ha iscritto una o più squadre nella prima fase di un campionato che si svolge in più fasi, vi rinuncia, è sanzionata con un'ammenda pari all'intera cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria, a condizione che la rinuncia pervenga con almeno 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato. Il termine di rinuncia è ridotto a 10 (dieci) giorni se la fase del campionato stesso si svolge in concentrazione. In ogni caso le tasse di iscrizione non sono restituite. **La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.**

3. - Se una società che ha iscritto una o più squadre, in un qualsiasi livello di un campionato che si svolge su più fasi, vi rinuncia senza comunicarlo o la rinuncia pervenga con meno di 20 (venti) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del campionato, è sanzionata con un'ammenda pari al doppio della cauzione versata, per ogni squadra rinunciataria. Se la rinuncia riguarda la prima fase, la sostituzione è discrezionale ed è compito della Commissione Regionale Gare a Squadre valutare l'opportunità di sostituirla o meno. In ogni caso le tasse di iscrizione non sono restituite. **La squadra rinunciataria al campionato retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.**

4. - La società che rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, si considera rinunciataria a tutti gli incontri, è sanzionata come previsto all'articolo 20.6 nel presente regolamento e retrocede nell'ultimo livello dei campionati regionali.

5. - La società che partecipa ad un campionato che si svolge in più fasi e che, dopo aver partecipato ad una sua fase qualsiasi con proprie squadre ed ottenuto con almeno una di esse la qualificazione per la fase successiva, intende rinunciare alla fase per la quale si è qualificata, è obbligata a comunicare detta rinuncia per iscritto, mediante raccomandata postale, da inviare alla Commissione Regionale Gare a Squadre entro il termine prefissato dalle norme specifiche di ciascun campionato.

La mancata o tardiva comunicazione della rinuncia costituisce infrazione disciplinare ed è punita con un'ammenda pari alla cauzione versata, indipendentemente dal fatto che la sostituzione delle rinunciatarie sia prevista obbligatoriamente o sia solo facoltativa o sia esclusa.

6. - La sostituzione della/e squadra/e rinunciataria/e, di regola, è obbligatoria. Tuttavia, le norme specifiche di ciascun campionato, possono prevedere la facoltà di non effettuare le sostituzioni, o può escluderle, come pure può affidare all'organo o organismo competente ad organizzare la fase successiva il compito di stabilire se effettuarle o meno. La sostituzione, in tutti i casi in cui è effettuata, è disposta dalla Commissione alla quale è affidata l'organizzazione della fase in cui la rinuncia è operante, la quale vi provvede seguendo strettamente la classifica della precedente fase di qualificazione.

Articolo 11. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.

1. - La Commissione Regionale Gare a Squadre, dopo la chiusura delle iscrizioni, con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, forma i gironi previsti o resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attiene alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di ciascun campionato.

2. - Quando è ammessa la partecipazione di più squadre della stessa società al medesimo livello o alla medesima fase di campionato, esse **possono** essere distribuite, in gironi diversi:

a) se il campionato si svolge col sistema del girone completo, eventuali squadre della stessa società che risultano inserite nello stesso girone, devono comunque incontrarsi tra loro nelle prime due giornate di calendario, salvo quanto previsto dalle norme specifiche di ciascun Campionato. Qualora gli incontri suddetti non risultino programmati nel calendario entro le prime due giornate, le società interessate, hanno l'obbligo

di far disputare l'incontro alle proprie squadre, comunque entro la seconda giornata, in sessione anticipata anche infrasettimanale, dando tempestiva comunicazione alla Commissione Regionale Gare a Squadre;
b) se il campionato si svolge col sistema dell'eliminazione diretta, le squadre devono essere collocate nel tabellone in modo che si incontrino fra loro il più tardi possibile, fatte salve le esigenze di inserimento delle teste di serie.

3. - Quando le norme specifiche dei vari Campionati non impongono criteri diversi, i singoli gironi, ove possibile, saranno composti in base a criteri geografici che tendano a rendere minime le spese di viaggio delle squadre in trasferta.

4. - Per ciascun girone deve essere compilato e pubblicato, il "calendario degli incontri", tanto se si tratta di campionato che si svolge con la formula del girone completo, quanto se si tratta di campionato che si svolge con altre formule. Quando è adottata una formula di svolgimento basata sulla eliminazione, il calendario è costituito dal tabellone che, oltre a fornire la traccia degli accoppiamenti successivi delle squadre e dello svolgimento degli incontri, indica anche il luogo, la data e l'orario di inizio di ciascun incontro.

5. - Per i campionati che si svolgono in "concentramenti", la compilazione dei calendari e/o tabelloni degli incontri e la formazione dei gironi, è effettuata dalla Commissione Regionale Gare a Squadre.

6. - I calendari e/o tabelloni pubblicati possono essere modificati nei casi tassativamente previsti dalle norme specifiche dei vari Campionati o dal presente Regolamento in materia di spostamenti di incontri, di spostamenti di campi di gara e/o di orari, su richiesta delle società interessate e previo pagamento delle tasse ed esatto adempimento di tutte le procedure e formalità previste.

7. - Gli organi regionali competenti possono, in qualunque momento, modificare i calendari e/o i tabelloni per esigenze superiori e nell'interesse esclusivo del Comitato Regionale, o per riconosciuti motivi di forza maggiore, e, comunque, solo per motivi indipendenti dalla volontà e dal comportamento delle squadre interessate alle modifiche.

Articolo 12. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.

1. - La società, che si iscrive ad un campionato che prevede lo svolgimento a girone completo con incontri di andata e ritorno, deve disporre del campo di gara principale sul quale disputerà gli incontri interni, e di almeno un campo di gara di riserva per l'eventuale indisponibilità del campo di gara principale.

2. - La società che non è in grado di garantire la disponibilità del proprio campo di gara per tutta la durata del campionato deve indicare almeno un campo di riserva, indicando fin dall'iscrizione, se è in grado di farlo, i periodi o le singole date di utilizzazione di ciascun campo indicato. Se la società fornisce tale indicazione, il calendario riporta il campo di gara su cui sarà disputato ciascun incontro e la società è esentata da qualunque successivo adempimento. Se la società non fornisce tale indicazione, si intende che tutti gli incontri interni saranno disputati sul campo principale e, per l'utilizzazione dei campi di riserva, la società dovrà, di volta in volta, espletare le procedure previste all'art. 17 del presente regolamento per lo spostamento del campo di gara.

3. - I campi di gara devono essere situati nell'ambito della provincia ove ha sede la società ospitante.

4. - Tutti i campi di gara indicati devono essere omologati dalla Commissione Regionale Omologazione Impianti di Gara. Le società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara, devono specificare se sono stati già omologati e, in caso affermativo, per quali tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarati idonei. Esse devono, inoltre, richiedere l'omologazione, compilando i relativi moduli in triplice copia, per tutti i campi indicati che non risultano omologati o che, pur essendo stati omologati, sono stati dichiarati idonei solo per campionati di livello inferiore a quello da disputare su di essi da quel momento in poi.

5. - La Commissione Regionale Omologazione Impianti di Gara attiva la procedura di omologazione dei campi di gara secondo quanto descritto nel presente articolo.

6. - Al fine dell'omologazione dei campi di gara, oltre alle caratteristiche tecniche richieste dal regolamento tecnico, sono richieste le seguenti condizioni minime dell'impianto:

a) dimensioni dell'area di gioco

• per tutti i Campionati di serie Regionale e di Settore: metri 09,00 x 4,50 x 3,20 altezza

b) transenne

- l'area di gioco deve essere completamente transennata e ciascuno dei quattro lati transennati deve essere distante almeno 1,20 metri dalle pareti e da qualunque ostacolo fisso;

c) natura dell'impianto

- deve trattarsi di un impianto sportivo. E' preferibile l'uso di un palazzetto dello sport o almeno di una palestra attrezzata anche per la presenza del pubblico. Eventuali locali impropri devono risultare idonei, secondo le norme del presente articolo;

d) ammissione del pubblico

- dove esistono tribune, gradinate o altri spazi attrezzati per il pubblico, esso deve essere ammesso, esclusivamente, negli spazi a ciò destinati. Se non esistono spazi destinati al pubblico, esso può assistere, egualmente agli incontri, ma a condizione che, almeno nella fila più prossima all'area di gioco, stia seduto lasciando costantemente tra detta fila e le transenne dell'area di gioco, o le panchine riservate alle due squadre, per tutta la durata dell'incontro, lo spazio libero di almeno tre metri, salvo prescrizioni diverse dell'attività di ciascun campionato, restano comunque valide le Norme di Sicurezza in vigore.

e) illuminazione

- al di sopra dell'intera area di gioco deve essere assicurata l'intensità luminosa di almeno 400 lux, che il Giudice Arbitro può verificare, anche strumentalmente. Eventuali deficienze vanno annotate a referto. L'incontro non può avere luogo se il Giudice Arbitro ritiene l'illuminazione assolutamente insufficiente;

f) pavimentazione dell'area di gioco

- deve essere conforme a quanto previsto dalle normative degli Impianti Sportivi, con particolare riferimento alle caratteristiche antiscivolo;

g) presenza di più aree di gioco

- quando l'incontro si svolge su più di un'area di gioco, o nei casi in cui si svolgono più incontri in contemporanea nello stesso impianto, le aree di gioco possono essere contigue ed avere non più di un lato transennato in comune;

h) segnapunti

- deve essere predisposto almeno un segnapunti per ogni tavolo, con relativo tavolino di supporto per l'Arbitro al tavolo. Se sono presenti altri segnapunti, questi ultimi sono azionati da personale fornito da chi organizza l'incontro e, detto personale, deve attenersi alle indicazioni del segnapunti dell'Arbitro;

i) spogliatoi e servizi

- l'impianto deve essere dotato di idonei spogliatoi e servizi.

7. - L'organo omologante di cui al comma 4 trasmette una copia del verbale di omologazione alla società interessata, o comunque al soggetto richiedente l'omologazione, e deposita l'originale presso la Commissione Regionale Gare a Squadre che ne cura la raccolta.

8. - Il Giudice Arbitro sospende l'incontro quando l'area libera fra le transenne del pubblico o, se inesistente, fra la prima fila seduta del pubblico e le transenne dell'area di gioco e/o le panchine delle squadre, è invasa da estranei. In tal caso il Giudice Arbitro ordina al capitano della squadra ospitante di far sgombrare la predetta area e fa riprendere il gioco solo quando la stessa risulta completamente sgombra.

9. - Ogni situazione non conforme a quanto disposto in materia di caratteristiche del campo di gara, deve essere segnalata a referto dal Giudice Arbitro dell'incontro, comprese le variazioni rispetto ai commi 2 e 6. Per ogni singola infrazione segnalata a referto, sarà comminata una sanzione, secondo quanto indicato nella tabella delle tasse federali.

Articolo 13. - Indicazione ed utilizzazione del materiale di gioco.

1. - In ciascun incontro deve essere utilizzato materiale di gioco (tavoli, reti, palline) di un qualunque tipo, che risulti nell'elenco pubblicato dalla I.T.T.F., nonché quello riportato nella tabella federale.

2. - La società ospitante o, nei concentramenti, l'Ente a cui è affidata la loro organizzazione, deve mettere a disposizione il materiale prescritto dal regolamento e, se il regolamento nulla prevede al riguardo, deve mettere a disposizione il materiale che ha, liberamente, prescelto fra quello omologato. L'indicazione del materiale, che sarà utilizzato in tutti gli incontri casalinghi dei campionati che si svolgono con incontri di andata e ritorno, deve essere effettuata sul modulo di iscrizione ai campionati stessi, almeno per quanto riguarda i tavoli e le palline, da parte di ogni squadra partecipante ai campionati che si svolgono in fase regionale.

3. - Nel caso che la società ospitante commetta infrazione agli obblighi generali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, circa i materiali di gioco, si applicano, nelle varie infrazioni, i seguenti provvedimenti e/o sanzioni:

Infrazioni circa il materiale di gioco	Provvedimenti e sanzioni
<ul style="list-style-type: none"> • tavolo e/o rete che, indipendentemente dall'essere omologati o meno, risultano, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, fin dall'origine, o per sopraggiunto deterioramento, assolutamente inaccettabili per la mancanza dei requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco. 	<ul style="list-style-type: none"> • l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.
<ul style="list-style-type: none"> • tavolo e/o rete e/o palline che, pur avendo i requisiti fondamentali stabiliti dal regolamento di gioco, non sono di marca e tipo omologati; • mancanza parziale o totale delle transenne. 	<ul style="list-style-type: none"> • l'incontro non si disputa e si applica la sanzione di perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento; • l'incontro si disputa egualmente e la sanzione è sostituita da un'ammenda stabilita dalla tabella delle tasse regionali.

4. - Per transennamento parziale si intende un'incompleta copertura del perimetro del campo di gioco, quando risulta transennato almeno il 50% del perimetro stesso. Se il perimetro risulta transennato in misura inferiore al 50%, il transennamento si considera totalmente mancante.

Articolo 14. - Giorni ed orari degli incontri.

1. - Gli incontri si debbono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 15,00. E' possibile disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un sabato o un giorno anch'esso festivo, con inizio compreso fra le ore 15,00 e le ore 18,00.

Gli incontri degli eventuali recuperi dei campionati, possono essere previsti in giornate infrasettimanali, previo accordo fra le due società.

2. - Il calendario dei campionati, pubblicato nelle forme dovute, è costituito dall'insieme delle decisioni assunte prima dell'inizio del Campionato dalla Commissione Regionale Gare a Squadre.

4. - Le decisioni assunte dalla Commissione Regionale Gare a Squadre competente, in materia di calendario del campionato e di recupero di incontri, non possono essere contestate. Per il recupero degli incontri, la Commissione Regionale Gare a Squadre può assegnare alle squadre interessate un termine entro il quale concordare una data ed orario di comune gradimento. In mancanza di accordo la Commissione decide in modo inappellabile e la disputa degli incontri nelle date ed orari da esso stabiliti è obbligatoria.

CAPO II - GESTIONE DEI CAMPIONATI

Articolo 15. - Pubblicità delle decisioni.

1. - La Commissione Regionale Gare a Squadre deve esaminare gli atti relativi a tutti gli incontri previsti nel calendario per ciascun girone per ciascuna giornata, ponendo ogni cura per far sì che tutte le squadre di ciascun girone siano poste nelle medesime obiettive condizioni nei riguardi dei provvedimenti disciplinari che dovranno essere eventualmente adottati. Ogniqualvolta la Commissione Regionale Gare a Squadre, dall'esame dei referti arbitrali o attraverso qualunque altra forma di informazione, ravvisi infrazioni commesse da società o tesserati in relazione agli incontri dei quali deve provvedere all'omologazione dei risultati, trasmette gli atti al Giudice Unico Regionale, come di seguito precisato, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza, secondo quanto prevede il presente Regolamento ed il Regolamento di Giustizia.

2. - Le decisioni adottate dalla Commissione Regionale Gare Squadre preposte alla gestione, e quelle del Giudice Unico competente sono comunicate alle società interessate mediante e-mail o se ritenuto necessario con raccomandata postale. Le decisioni che incidono anche sugli interessi delle società appartenenti al medesimo girone saranno comunicate alle stesse. Se le decisioni riguardano la squalifica di un atleta, oltre alla predetta comunicazione la stessa sarà se necessario anticipata con telegramma.

3. - Nei campionati che si svolgono mediante concentramenti, le decisioni si intendono validamente comunicate agli interessati mediante affissione all'albo, che a tal fine deve essere predisposto in ogni luogo di gara ove si svolgono i concentramenti.

Articolo 16. - Personale arbitrale.

1. – La designazione del personale arbitrale, nella qualità e quantità previste per l'attività di ciascuna manifestazione o campionato, è di competenza del Fiduciario Arbitri Regionale;

2. - In caso di assenza del Giudice Arbitro :

a) i capitani potranno accordarsi al fine di scegliere, tra i presenti, persona idonea non impegnata nell'incontro ad arbitrare garantendone il regolare svolgimento;

b) la Società ospitante dovrà, in ogni caso ed obbligatoriamente e sotto la propria responsabilità, mettere a disposizione una persona idonea, comunque tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo la quale, se necessario, dovrà arbitrare l'incontro garantendone il regolare svolgimento.

In caso di inottemperanza al disposto di cui alla lettera b), la Società ospitante avrà l'incontro perso con il punteggio più sfavorevole possibile.

3. - In qualsiasi incontro il Giudice Arbitro può svolgere anche le funzioni di arbitro al tavolo. Nel caso un Giudice Arbitro si trovi nella necessità di sostituire un Arbitro al tavolo lo sceglie liberamente, nell'ordine, fra:

a) atleti/e o tesserati/e della stessa squadra a cui appartiene l'atleta che funge in quel momento da Arbitro e deve essere sostituito;

b) atleti/e o tesserati/e della squadra avversaria;

c) qualunque persona, tesserata alla Federazione Italiana Tennistavolo, presente all'incontro, che si renda disponibile.

Se, nel caso di cui al comma precedente, nessuno si presta a fungere da Arbitro al tavolo e, per il loro comportamento, nessun atleta si dimostra idoneo a svolgere tali funzioni, essendo responsabilità della squadra ospitante assicurare la presenza di persone idonee a tale compito in caso di necessità, l'incontro è sospeso e l'organo che gestisce il Campionato assegna la sconfitta alla squadra ospitante con il punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento del Campionato, e un'ammenda pari ad un terzo della cauzione.

4. - Il Giudice Arbitro, nel caso di adozione, durante l'incontro, di provvedimenti disciplinari anche di semplice ammonizione e/o in presenza di fatti che siano passibili di provvedimento disciplinare da parte del Giudice Unico, deve comunicare alla Commissione Regionale Gare a Squadre, a mezzo e-mail o fax, il testo autentico entro ventiquattro ore dal termine dell'incontro.

Articolo 17. - Spostamento del campo di gara.

1. - In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più incontri su campi di riserva, o comunque su campi diversi da quelli già indicati per ciascun incontro nel calendario del campionato, la società ospitante deve chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla Commissione Regionale Gare a Squadre, almeno 15 giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata, inoltrata per raccomandata postale e contenere la tassa di spostamento prevista dalla tabella delle tasse, nonché la richiesta di omologazione di ciascun campo di gara, se non risulta già omologato per il campionato a cui appartengono gli incontri da spostare. La società richiedente deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta, preannunciandola telefonicamente o telegraficamente (o con mezzi equivalenti) e seguendone l'iter di accoglimento.

2. - La tassa va corrisposta in ragione di una sola quota per ciascuna richiesta, anche se riguardante più di un incontro, a condizione che tutti gli incontri siano da spostare su un solo campo di riserva. Vanno, invece, corrisposte tante tasse quanti sono i campi interessati dagli spostamenti, se la richiesta riguarda lo spostamento di più incontri su campi diversi. Nessuna richiesta e nessuna tassa va inoltrata, se l'utilizzazione del campo di riserva è stata indicata all'atto dell'iscrizione al campionato e se il relativo calendario indica già i distinti campi sui quali saranno disputati i singoli incontri.

3. - La richiesta di spostamento del campo di gara, se inoltrata nel rispetto delle norme dei commi precedenti, di regola è accolta. La Commissione Regionale Gare a Squadre attiva presso la Commissione competente la procedura di omologazione del campo, se necessaria, e comunica l'autorizzazione allo spostamento alle due squadre interessate e al personale arbitrale designato, accertando telefonicamente che tale comunicazione sia pervenuta in tempo utile. La società richiedente è esonerata da qualunque ulteriore adempimento, solo se e

quando riceve comunicazione dalla Commissione Regionale Gare a Squadre che l'avvenuto spostamento è stato effettivamente recepito dagli avversari e dal personale arbitrale, altrimenti è tenuta a adottare le precauzioni ed a fornire le prestazioni di cui al comma seguente.

4. - Quando lo spostamento del campo di gara si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, fermo restando l'obbligo dell'inoltro formale della richiesta di spostamento e della relativa tassa, con l'obbligo di darne preavviso con ogni mezzo, la società ospitante è tenuta ad attendere l'arrivo della squadra ospite e del personale arbitrale sul luogo di gara previsto dal calendario del campionato e ad effettuare il loro trasporto gratuito sul campo di riserva. In tal caso il Giudice Arbitro annota a referto la circostanza ed ogni altra notizia utile assunta al riguardo sul posto, tenuto conto che, solo nel caso di effettiva esistenza di motivi di forza maggiore, è consentito utilizzare procedure di spostamento del campo diverse da quella ordinaria indicata ai commi precedenti. La società ospitante è tenuta a adottare le precauzioni e a fornire le prestazioni di cui al presente comma anche quando ha inviato la richiesta di spostamento al di fuori del termine previsto al comma 1, nonché tutte le volte che pur avendo inoltrato la richiesta in tempo utile, non abbia ricevuto l'autorizzazione allo spostamento e/o non abbia ricevuto conferma, come indicato al comma 3, che la squadra avversaria e/o il personale arbitrale siano stati effettivamente informati che lo spostamento è stato autorizzato.

5. - La Commissione Regionale Gare a Squadre, se ravvisa inadempienze od abusi della società ospitante nell'utilizzazione della procedura eccezionale di spostamento o sue mancanze nelle prestazioni di assistenza alla squadra avversaria e al personale arbitrale di cui al comma 4, deferisce l'inadempiente al Giudice Unico che, dopo aver accertato l'inadempienza, applica un'ammenda pari a tre volte la tassa (**il pagamento dell'ammenda dovrà avvenire come disposto all'articolo 5 comma 4**). Se, in sede di giudizio, il Giudice Unico non riconosce l'inadempienza addebitata o se è la Commissione Regionale Gare a Squadre a ritenere validi i motivi di forza maggiore per il ricorso alla procedura eccezionale adottata e se la società ospitante ha adempiuto i doveri di assistenza su indicati, è la stessa Commissione Regionale Gare a Squadre che provvede a addebitare alla società ospitante la sola tassa ordinaria.

Articolo 18. - Spostamento della data e/o dell'orario degli incontri.

1. - Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o dell'orario degli incontri, rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, purché rientrino in una delle seguenti ipotesi:

- a) anticipo o posticipo degli incontri, a condizione che siano disputati o in un giorno della settimana antecedente la data fissata dal calendario del campionato oppure entro i 15 (quindici) giorni successivi a tale data. Solo in casi eccezionali la Commissione Regionale Gare a Squadre può autorizzare, inappellabilmente, che l'incontro sia posticipato o anticipato ulteriormente;
- b) modifiche qualsiasi di data e/o di orario degli incontri non disputati per cause di forza maggiore, riconosciute come tali dalla Commissione Regionale Gare a Squadre competente e quindi "da recuperare";

2. - Le domande di spostamento di data e/o orario degli incontri saranno prese in considerazione, solo se sono motivate da evidenti cause di forza maggiore.

Costituiscono causa di forza maggiore:

- documentata indisponibilità dell'impianto e l'impossibilità di ricorrere allo spostamento del campo di gara per assoluta mancanza di altro impianto idoneo. Se l'indisponibilità dell'impianto che viene a mancare deriva da occupazione improvvisa per causa indipendente dalla volontà della società ospitante, o per inagibilità derivante da eventi naturali, o per lavori disposti dal proprietario, diverso dalla società che ne usufruisce per concessione o altro titolo, o da altre cause assolutamente indipendenti dalle possibilità di rimedio o da responsabilità della società richiedente;

3. - La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da quello stabilito nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla Commissione Regionale Gare a Squadre a cui è affidata la gestione del campionato stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) deve indicare la data e/o orario proposti e la relativa motivazione dello spostamento;
- b) deve essere spedita almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata dal calendario del campionato, o, in caso di anticipo, almeno 10 (dieci) giorni prima della nuova data proposta;
- c) deve essere corredata del parere favorevole della squadra avversaria;
- d) deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa di spostamento prevista dalle norme specifiche di ciascun campionato.

4. - La Commissione Regionale Gare a Squadre decide inappellabilmente sulla richiesta e comunica la decisione adottata. Se l'accoglie ne dà comunicazione alle squadre interessate ed al personale arbitrale designato, se la respinge ne dà comunicazione alla sola richiedente. In assenza della comunicazione ufficiale restano, comunque, validi a tutti gli effetti, il giorno e l'orario indicati nel calendario del campionato. I recuperi di gare rinviate del girone di ritorno, non saranno consentiti in contemporanea o dopo l'ultima giornata di ritorno.

5. - Quando lo spostamento della data e/o orario dell'incontro si rende necessario solo in prossimità della data, o addirittura nella stessa giornata dell'incontro, la società ospitante ha comunque l'obbligo di darne avviso per iscritto con qualunque mezzo alla Commissione Regionale Gare a Squadre, facendo poi seguire la richiesta di "recupero" dell'incontro in altra data, come indicato al comma 3.

6. - Nel caso del comma precedente, come pure nei casi in cui la richiesta di spostamento è stata inoltrata al di fuori del termine indicato al comma 3, nonché tutte le volte in cui, pur essendo stata inoltrata la domanda in tempo utile, non sia pervenuta l'autorizzazione allo spostamento o la notizia certa che l'autorizzazione stessa sia stata recepita anche dalla squadra avversaria e dal personale arbitrale, la società ospitante ha l'obbligo di trovarsi sul luogo di gara, nel giorno ed orario previsti dal calendario del campionato, per informare gli eventuali presenti circa le cause improvvise che impediscono l'effettuazione dell'incontro conformemente a quanto dispone il calendario stesso. In tal caso, se l'incontro è possibile con spostamento su altro campo di gara, si procede come indicato all'articolo 16 comma 4, mentre se è possibile con spostamento di data e/o di orario, ma sul medesimo campo di gara indicato dal calendario del campionato e, trattandosi di spostamento tale che la squadra avversaria acconsenta, l'incontro si effettua egualmente, ma il Giudice Arbitro annota a referto le circostanze che gli sono state esposte e ogni altra notizia utile raccolta sul luogo, al fine di provare lo stato di necessità e le cause di forza maggiore che giustificano la procedura straordinaria di spostamento, allegando ad esso anche l'eventuale documentazione consegnatagli dalla squadra ospitante. In caso di mancato accordo sullo spostamento di data e dell'orario, il Giudice Arbitro ne espone a referto le cause e le eventuali dichiarazioni della squadra ospite, senza dare inizio all'incontro.

7. - La Commissione Regionale Gare a Squadre, in sede di esame del referto arbitrale, tanto se l'incontro si è disputato egualmente, quanto se non si è disputato, adotta i comportamenti ed i provvedimenti appropriati di cui all'articolo 17 comma 5, a seconda che ravvisi o meno responsabilità o inadempienze della società ospitante. Se riconosce palesemente valide le motivazioni che gli sono state fornite al riguardo, dispone per il recupero dell'incontro con l'addebito della sola taxa di spostamento, mentre se ravvisa elementi di dubbio circa la regolarità della procedura adottata, o sul comportamento della società ospitante, o sulle motivazioni addotte, rimette ogni decisione al riguardo al Giudice Unico, il quale, dopo aver accertato l'eventuale inadempienza, applica la sanzione di cui all'articolo 17 comma 5. Se il Giudice Unico non ravvisa l'inadempienza, rimette alla Commissione Regionale Gare a Squadre il compito di stabilire il recupero dell'incontro, con l'addebito della sola taxa di spostamento.

8. - La Commissione Regionale Gare a Squadre può disporre d'ufficio spostamenti di date e/o orari di incontri rispetto a quanto è stabilito dal calendario del campionato stesso, se ciò è imposto da esigenze Federali indipendenti dalla volontà e dagli interessi delle squadre coinvolte negli incontri da spostare. In tal caso devono essere sentite le società interessate per concordare le date e/o orari degli spostamenti e per accertare la disponibilità dei campi di gara gli spostamenti avvengono, comunque, senza il pagamento di alcuna taxa.

9. - Le società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione Regionale Gare a Squadre saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in classifica, ed un'ammenda pari a due volte la taxa di spostamento incontro.

Articolo 19. - Organizzazione dell'incontro, allestimento ed apertura del campo di gara.

1. - La società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia effettivamente disponibile e perfettamente agibile almeno 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.

2. - Durante il periodo intercorrente fra l'apertura dell'impianto e l'inizio dell'incontro il Giudice Arbitro, effettua le verifiche ed i controlli che ritiene opportuni e, a sua richiesta, gli deve essere esibito il verbale rilasciato dalla Commissione che ha proceduto alla sua omologazione. In caso di discordanza fra la situazione di fatto e quanto risulta dal verbale, il Giudice Arbitro ne fa oggetto di rapporto a referto. Tali verifiche dovranno, comunque, essere sempre effettuate se l'impianto non è stato ancora omologato e, specialmente, se si tratta di impianto di riserva o reperito all'ultimo momento, ai sensi dell'articolo 17 comma 4.

3. - Se dalle verifiche compiute emerge che la situazione di fatto non permette lo svolgimento dell'incontro, a giudizio insindacabile del Giudice Arbitro, l'incontro non ha luogo e lo stesso Giudice Arbitro ne indica i motivi a referto. In tal caso i capitani delle squadre interessate hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni al riguardo e il Giudice Arbitro deve allegarle al referto.

4. - Il Giudice Arbitro non farà disputare l'incontro quando, a suo giudizio, le condizioni ambientali sono assolutamente incompatibili con la pratica del tennistavolo agonistico e/o sono dannose per la salute e/o per l'incolumità degli/delle atleti/e.

5. - Il Capitano della squadra ospite ha il diritto di presentare al Giudice Arbitro, verbalmente, e solo durante il periodo di cui al comma 2, eventuali riserve sulla regolarità dell'impianto che il Giudice Arbitro deve annotare, contestualmente, a referto insieme alla sua decisione, dandone notizia anche al capitano della squadra ospitante. Se il Giudice Arbitro decide per l'effettuazione dell'incontro, il capitano della squadra ospite non può rifiutarsi di far scendere in campo la propria squadra, ma conserva la possibilità di attivare la formale procedura di reclamo per "questioni organizzative", di cui all'articolo 34.

6. - Durante il periodo di cui al comma 2, la squadra ospite ha il diritto di usufruire dell'impianto per almeno 30 minuti di riscaldamento. Un uguale periodo di riscaldamento deve essere comunque consentito alla stessa squadra ospite in tutti i casi in cui l'incontro non possa iniziare all'orario stabilito, a condizione che il ritardo non sia da imputarsi alla squadra ospite medesima.

7. - Se durante l'incontro si verifica una indisponibilità temporanea del campo di gioco (es. mancanza della corrente elettrica, infiltrazione d'acqua, danneggiamento del tavolo di gioco, ecc.), le squadre ed il Giudice Arbitro attenderanno il ripristino del guasto e l'incontro dovrà riprendere entro novanta minuti dall'orario in cui si è riscontrato il guasto. In caso di mancata ripresa dell'incontro, lo stesso sarà recuperato e, le spese di viaggio saranno a carico della società ospitante.

8. - In tutti i casi in cui l'incontro non può avere luogo per indisponibilità del campo di gioco o per la sua inadeguatezza ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la squadra ospitante, salvo casi di forza maggiore riconosciuti dalla Commissione Regionale Gare a Squadre o dal competente Giudice Unico, si considera rinunciataria all'incontro stesso e sanzionata come previsto all'art. 20 comma 4.

9. - In tutti i campionati di serie Regionali la società ospitante dovrà inserire il referto completo dell'incontro della gara di Campionato entro le ore 10,00 del giorno successivo a quello in cui si svolge l'incontro, utilizzando l'area extranet del sito federale www.fitet.org. Nelle gare che si svolgono con formula a concentrazione, la società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario pubblicato. Alle società inadempienti sarà comminata l'ammenda prevista dalla tabella tasse.

10. - In caso di assenza del G.A. designato, la società ospitante dovrà trasmettere entro sette giorni dalla disputa dell'incontro il referto dell'incontro (farà fede la data del timbro postale), pena l'applicazione delle sanzioni previste. Se il referto non perviene entro 15 gg dalla disputa dell'incontro la squadra ospitante sarà sanzionata con la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento.

Articolo 20. - Rinuncia agli incontri di campionato.

1. - L'eventuale rinuncia a disputare un incontro di qualsiasi fase di campionato deve essere preannunciata per iscritto con ogni mezzo e confermata subito dopo con raccomandata postale diretta alla Commissione Regionale Gare a Squadre, con le motivazioni addotte per la rinuncia, in modo che detto organismo ne abbia notizia almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro. La Commissione stessa provvede, coi mezzi più idonei, ad avvisare la squadra avversaria ed il personale arbitrale designato che l'incontro è annullato.

2. - Finché non perviene dalla Commissione Regionale Gare a Squadre la comunicazione ufficiale di annullamento dell'incontro, tanto la squadra avversaria quanto il personale arbitrale sono tenuti a presentarsi egualmente in campo.

3. - Se la dichiarazione di rinuncia, o almeno il suo preavviso non perviene alla Commissione Regionale Gare a Squadre almeno 48 ore prima dell'orario di inizio dell'incontro, ove l'organismo stesso non riesca ad avvertire dell'annullamento dell'incontro, sia la squadra avversaria che il personale arbitrale, prima della loro partenza, e

se essi, in tutto o in parte, si presentano in campo, le spese relative di viaggio e di quant'altro è occorso per la trasferta sono poste a carico della rinunciataria.

4. - La rinuncia ad un solo incontro, a condizione che sia stata presentata secondo le norme del comma 1, è sanzionata con:

- a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento;
- b) la penalizzazione di un punto in classifica;
- c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. L'eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Regionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione. Tale rimborso non potrà, comunque, essere superiore all'ammenda prima citata;
- d) la cauzione è comunque incamerata.

In caso di campionato con svolgimento a concentramenti, la rinuncia ad uno di essi sarà considerata come rinuncia ad un solo incontro.

Il pagamento della/e ammenda/e ed il reintegro della/e cauzione/i dovrà avvenire come disposto all'articolo 7 comma 5.

5. - Quando è già stata sanzionata una prima rinuncia come indicato al comma 4, la rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:

- a) l'esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;
- b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;
- c) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione. Eventuale rimborso delle spese sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Regionale Gare a Squadre, previa presentazione della relativa documentazione, secondo quanto previsto al comma 4 punto c);
- d) la squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato Regionale più basso esistente;
- e) la cauzione è comunque incamerata.

6. - La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma 5. Tuttavia, se la mancata presentazione in campo della squadra ospite è dovuta a guasti all'automezzo, attestati esclusivamente dal soccorso A.C.I., comunque non considerati come causa di forza maggiore, si applicherà il comma 4 e non sarà considerata come prima o seconda rinuncia.

7. - Le norme del presente articolo, per la parte applicabile, sono adottate anche per i campionati che si effettuano su un solo livello, in una o più fasi.

Articolo 21. - Formule di gioco.

Salvo quanto previsto nella parte specifica, le formule di gioco sono le seguenti:

1. - COURBILLON (DAVIS)

L'incontro si disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente:

- A - X
- B - Y
- Doppio
- A - Y
- B - X

Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All'atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere in campo. E' obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, eccetto negli incontri che si svolgono in concentramento, nel qual caso l'incontro si conclude appena una delle squadre totalizza tre punti.

3. - SWAYTHLING

Gli incontri si svolgono su uno o due tavoli a scelta irrevocabile della squadra che lo richiede all'atto dell'iscrizione al Campionato. Nel caso si scelga la scelta dei due tavoli fungeranno da arbitri di sedia gli atleti non impegnati in gara.

La successione delle partite è la seguente:

A - X
B - Y
C - Z
B - X
A - Z
C - Y
B - Z
C - X
A - Y

L'incontro si conclude quando una delle due squadre ottiene cinque punti. Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui tre (tre) titolari. Se l'incontro si svolge su due tavoli (della stessa marca, tipo e colore), le partite sono accoppiate. Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente successione:

A - X Tavolo 1 B - Y Tavolo 2
C - Z Tavolo 1 B - X Tavolo 2
A - Z Tavolo 1 C - Y Tavolo 2
B - Z Tavolo 1 C - X Tavolo 2
A - Y Tavolo 1

E' vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.

Quando, dopo l'ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro punti, l'incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione degli incontri.

Articolo 22. - Presentazione delle squadre in campo.

1. - Ciascuna squadra deve presentarsi al Giudice Arbitro in corretta tenuta sportiva (comprese le riserve) almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, con un numero di atleti/e almeno pari a quelli/e richiesti/e dalla formula di svolgimento dell'incontro stesso, nonché col capitano della squadra, che può essere anche un/una atleta. I titolari e le riserve (a completare il numero massimo d'atleti/e che compongono una squadra secondo la norma specifica della formula di gioco con cui si svolge un Campionato) devono essere presenti e indicati a referto prima dell'inizio dell'incontro.

2. - In tutti i Campionati che si svolgono con le formule di gioco sotto citate è possibile schierare 1 (una) riserva secondo le seguenti disposizioni:

- a) formula "Courbillon": dopo le prime tre partite;
- b) formula "Swaythling": dopo i primi tre singolari.

Esclusivamente il Capitano della Squadra ha la facoltà di decidere la sostituzione e, quindi, quale atleta è sostituito. Un atleta sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita nel referto, ma non è stata schierata, può essere utilizzata in altri Campionati in cui ha diritto a partecipare secondo le norme vigenti.

3. - La formazione della squadra e l'indicazione del suo capitano devono essere riportate, con tutte le indicazioni necessarie esattamente compilate, sull'apposito "modulo di presentazione della squadra in campo" che, redatto in duplice copia, deve essere consegnato dal capitano al Giudice Arbitro almeno 30 minuti prima dell'orario fissato per il suo inizio, unitamente alle tessere federali vidimate per l'anno agonistico in corso ed al documento di riconoscimento per ciascuna persona elencata nel modulo.

4. - Gli/le atleti/e privi/e della tessera federale o dell'elenco contenente i nomi ed i dati del tesseramento, sono ammessi/e a disputare l'incontro "sub judice", purché rilascino una dichiarazione, che deve essere possibilmente redatta sull'apposito modulo predisposto, da loro stessi/e sottoscritta, attestante l'avvenuta firma della domanda di tesseramento per la società a cui appartiene la squadra con la quale scendono in campo. La dichiarazione è completata dalla attestazione del capitano, da lui stesso sottoscritta, con la quale si dà atto che la domanda di tesseramento a cui fa riferimento l'atleta è stata inoltrata, per il rilascio o la vidimazione di rinnovo della tessera, al competente organo federale, almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente quello in cui si svolge la gara, ovvero entro il diverso termine di tesseramento previsto, eventualmente, nelle norme specifiche del campionato e del livello in cui la squadra è collocata. La dichiarazione, a pena d'inefficacia, deve essere accompagnata dalla tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale, che il Giudice Arbitro, incassa e trasmette all'organo cui è affidata la gestione del campionato, insieme al referto arbitrale.

5. - Il Giudice Arbitro, sulla scorta della documentazione presentatagli, accerta l'identità personale e la qualifica d'atleta o la diversa qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo di tutte le persone elencate sul modulo di cui al comma 4.

6. - Quando l'atleta e/o qualsiasi altra persona compresa nel modulo di cui al comma 4 deve partecipare a manifestazioni che comprendono più incontri che si svolgono nella medesima località, anche in più giorni, la dimostrazione della qualifica di atleta o altra qualifica di tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo e il pagamento della tassa "sub giudice", dovuta con la relativa dichiarazione di cui al comma 4, sono richiesti solo in occasione del primo incontro cui partecipano nell'ambito della manifestazione.

7. - Per il riconoscimento dell'identità personale, è ritenuto valido qualsiasi documento rilasciato da una pubblica amministrazione munito di fotografia. In mancanza di esso, oltre la segnalazione a referto, il/la tesserato/a (atleta, tecnico, dirigente) è ammesso/a all'incontro, solo se è conosciuto/a personalmente dal Giudice Arbitro o da un qualsiasi tesserato/a alla Federazione Italiana Tennistavolo maggiorenne e munito di documento di riconoscimento, il quale rilasci al Giudice Arbitro apposita dichiarazione scritta, assumendosi la responsabilità dell'identificazione. Se il riconoscimento così effettuato riguarda un/una tesserato/a che deve prendere parte a gare giovanili o veterani, esso/a può essere ammesso/a solo se chi lo/a riconosce è anche in grado di attestarne, inequivocabilmente, la data di nascita. I tesserati (atleta, tecnico, dirigente) privi di documento di riconoscimento saranno sanzionati con un'ammenda stabilita annualmente dal Consiglio Regionale.

8. - La posizione dei/le tesserati/e ammesse agli incontri "sub giudice" è controllata d'ufficio dalla Commissione Regionale Gare a Squadre. Se dal controllo emergono posizioni irregolari, l'organo deferisce **i tesserati e le rispettive società** al Giudice Unico che, nel caso di atleti/e in posizione irregolare, omologa gli incontri ai quali hanno preso parte con la sconfitta della squadra che li ha impiegati, con il peggiore risultato riferito alla formula di svolgimento dell'incontro e, considerando dette squadre come presentatesi in formazione incompleta, è comminato un ulteriore punto di penalizzazione. Nel caso di più di due atleti/e in posizione irregolare, saranno applicate le sanzioni elencate all'art. 20.5 ai punti a), b), c), d), e).

Articolo 23. - Presentazione di squadra incompleta.

1. - Si considera incompleta la squadra che si presenti **in sede di gara senza** uno o più dei suoi elementi, a condizione che sia presente almeno un atleta tesserato. La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di due incontri di campionato è sanzionata con la perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, **considerata la condizione di squadra ospitata oppure ospitante, sono applicati i seguenti provvedimenti:**

a) squadra ospitata: le sono applicati un punto di penalizzazione e le sarà incamerata la metà della cauzione prevista per il campionato in questione;

b) squadra ospitante: le sono applicati due punti di penalizzazione e le sarà incamerata l'intera cauzione prevista per il campionato in questione.

La cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata come previsto dall'art. 4 comma 4.

In caso di campionato con svolgimento a concentramenti, la squadra che si presenti **in sede di gara senza** di uno o più dei suoi elementi sarà considerata come squadra incompleta ad un solo incontro; sarà sanzionata come **indicato dal comma lettera b) del presente articolo** (squadra ospitante) con la perdita di tutti gli incontri previsti col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento.

2. - Oltre i due incontri la squadra sarà sanzionata come segue:

a) esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale, e relativa retrocessione alla serie immediatamente inferiore;

b) l'ammenda pari all'importo di due volte la cauzione;

c) la cauzione è in ogni modo incamerata.

Articolo 24. - Divisa Sportiva.

1. - Negli incontri gli/le atleti/e della stessa squadra devono indossare magliette dello stesso colore, tipo e confezione. Devono, inoltre, indossare pantaloncini dello stesso colore; per le femmine è ammesso anche l'eventuale gonnellino.

2. - In caso di inosservanza delle norme generali sulla divisa sportiva, il Giudice Arbitro, dopo aver invitato l'atleta inadempiente a conformare la sua divisa a quanto prescritto dalle norme, nel caso di inottemperanza perché egli/ella non abbia potuto o voluto conformarsi a quanto richiestogli/le, annota a referto l'infrazione rilevata. L'organo giudicante adotta la sanzione ritenuta opportuna in relazione alla gravità del caso, tenendo conto, particolarmente, dell'eventuale recidiva in questo tipo di infrazione.

Articolo 25. - Ritardo nella presentazione della squadra in campo.

1. - Il tempo di attesa rispetto all'orario di inizio dell'incontro è di quarantacinque minuti. Tuttavia, con l'accordo della squadra ospitante ed in presenza di arrivo sicuro della squadra della società ospitata, il Giudice Arbitro attenderà oltre detto limite, ed annoterà a referto il ritardo. La squadra ritardataria dovrà in ogni caso giustificare il ritardo al Giudice Arbitro e trasmettere all'organo che gestisce il campionato la documentazione per il riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno prodotto il ritardo.

2. - Se la Commissione Regionale Gare a Squadre non riconosce i motivi di forza maggiore, la squadra ritardataria è deferita al Giudice Unico e, se questi condivide la valutazione circa l'inesistenza delle cause di forza maggiore, la squadra stessa perde l'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. Inoltre, se si tratta della squadra in trasferta, le sono applicati un punto di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari alla metà della cauzione, mentre se si tratta della squadra ospitante, le sono applicati due punti di penalizzazione ed è sanzionata con un'ammenda pari all'intera cauzione. La cauzione o parte di cauzione incamerata deve essere, in ogni caso, reintegrata secondo quanto previsto all'articolo 4 comma 5.

Articolo 26. - Incontri non effettuati per causa di forza maggiore.

1.- Costituiscono cause di forza maggiore i seguenti casi:

- a) improvvisa indisponibilità o inagibilità del campo di gara senza possibilità di sostituzione con altro impianto;
- b) ritardi e disservizi impreveduti dei mezzi pubblici;
- c) interruzioni improvvisate di servizi pubblici, per scioperi o altre cause simili non preannunciate e/o tali che non abbiano consentito in alcun modo l'utilizzazione di servizi alternativi;
- d) gravi calamità naturali;
- e) incidenti stradali attestati dalla pubblica autorità;
- f) improvvisa e prolungata interruzione della corrente elettrica sul campo di gara, non dovuta a fattori imputabili alla squadra ospitante.

2.- La società inadempiente, che ritiene di trovarsi nelle condizioni descritte, deve:

- a) avvertire, sempre e in ogni modo la squadra avversaria e, possibilmente, il personale arbitrale del fatto occorso, allo scopo di limitare per quanto possibile i danni derivanti dalla sua inadempienza.
- b) avvisare del fatto occorso la Commissione Regionale Gare a Squadre a mezzo e-mail o fax, entro i due giorni successivi alla data dell'incontro stesso, anche quando non esistono i presupposti per invocare la causa di forza maggiore. In caso di mancata comunicazione o dell'inosservanza del termine previsto, la squadra inadempiente è considerata come rinunciataria senza preavviso.
- c) documentare, con invio a mezzo raccomandata postale con anticipazione a mezzo e-mail o fax, entro sette giorni dalla data dell'incontro non disputato, l'esistenza delle cause di forza maggiore alla Commissione Regionale Gare a Squadre. In caso di inosservanza del termine per la documentazione delle cause di forza maggiore, esse si considerano inesistenti.

3. - Se l'organo giudicante riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore dispone l'effettuazione dell'incontro e la Commissione Regionale Gare a Squadre, sentite le società interessate, decide inappellabilmente luogo, giorno ed orario del recupero dell'incontro non disputato, secondo quanto previsto dall'articolo 18 comma 1.

4. - Se l'organo giudicante non riconosce l'esistenza delle cause di forza maggiore si applicano le sanzioni previste all'art. 20.5 del presente regolamento.

Articolo 27. - Ammissione in panchina.

1. - Ciascuna squadra può far scendere in campo in qualunque incontro un medico sociale, un massaggiatore ed un dirigente, purché tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo. Tali persone sono ammesse nella panchina riservata alla squadra, ai bordi del campo di gioco, oltre al tecnico ed agli atleti effettivamente partecipanti all'incontro o quelli di riserva, purché siano stati tutti elencati nel modulo di presentazione della squadra in campo e sia stata accertata la loro identità e la loro qualifica di tesserati alla Federazione Italiana Tennistavolo.

2. - E' consentito, ai tecnici e dirigenti elencati nel modulo di cui al precedente comma, di presentare, in luogo della tessera federale, una dichiarazione scritta sostitutiva attestante il possesso della qualifica societaria indicata sul modulo e lo "status" di tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo.

3. - Nella panchina riservata alle squadre non può essere ammessa alcuna persona che non sia stata elencata nel modulo di presentazione delle squadre in campo e di cui, come indicato ai comma precedenti, non sia stato effettuato l'accertamento dello "status" di tesserati e dell'identità personale.

Articolo 28. - Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato.

1. - Gli atleti italiani (tutti i settori) che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato regionale, possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa società di livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.

2. - Qualora una società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello stesso livello di campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta.

3. - Un/una atleta non può disputare due incontri in livelli diversi di campionato nello stesso fine settimana (sabato e domenica).

4. - Gli/Le atleti/e (tutti i settori) che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore, purché tale passaggio non sia stato già effettuato, e non possono essere trasferiti ad altra Società.

5. - Nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile utilizzare, atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa società e non possono avere una classifica superiore alla 2ª categoria e possono disputare qualsiasi campionato di serie maschili (che dovrà essere sempre lo stesso per tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel settore femminile nazionale.

6. - L'atleta straniero è vincolato al campionato (nazionale o regionale) in cui è sceso in campo la prima volta ad esclusione dei Campionati a squadre Veterani.

7. – In caso di incontri anticipati o posticipati ai sensi dell'art.18 del presente regolamento la data di riferimento per la definizione del regolare utilizzo degli/le atleti/e sarà quella indicata nel calendario stilato dalla Commissione Regionale Gare a squadre ed inviato ad inizio stagione. Non è previsto tale obbligo per gli incontri anticipati ai sensi dell'art.11 comma 2 lettera a) del presente regolamento (incontri previsti oltre la seconda giornata di campionato e anticipati entro la seconda giornata di andata/ritorno per le società che hanno due squadre inserite nello stesso girone dei campionati a squadre maschili).

Articolo 29. - Effettuazione delle partite nel corso dell'incontro.

1. - Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l'una all'altra nell'ordine previsto e senza interruzione. In caso di errore nella successione delle partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, dal punto in cui è stato commesso l'errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.

2. - L'atleta che, alla chiamata del Giudice Arbitro, non si presenta al tavolo pronto/a a giocare entro 5 (cinque) minuti dalla chiamata stessa, può essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se il Giudice Arbitro, valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a giustificato/a. Nel caso in cui l'atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è assegnata all'avversario col punteggio più sfavorevole. La circostanza è in tal caso annotata a referto dal Giudice Arbitro e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al Giudice Arbitro.

3. - L'atleta che, dopo aver ricevuto l'ammonizione per comportamento scorretto persiste nel comportamento censurato può essere escluso/a dal Giudice Arbitro a proseguire la sua partita in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse

o non disputate, per provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Arbitro, seguono la normativa di cui al precedente comma.

4. - Nel corso dell'incontro è consentito ad un solo atleta rinunciare alle proprie partite , a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia **siano sopraggiunti durante l'incontro stesso (l'incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni A/B/C – X/Y/Z)**; tale disposizione è consentita solo per la formula di gioco Swaythling. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite alle quali l'atleta deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall'atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell'incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il Giudice Arbitro annoterà a referto le motivazioni.

5. - Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l'incontro sarà sospeso, e la squadra perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula del campionato cui partecipa; sarà incamerata la cauzione che dovrà essere reintegrata, come indicato all'articolo 4 comma 5.

6. - Nel caso in cui un atleta abbandoni definitivamente l'impianto di gioco senza l'autorizzazione del Giudice Arbitro, la squadra di appartenenza verrà considerata incompleta e si applicherà l'articolo 23.

Articolo 30. - Classifica finale del campionato e situazioni di parità.

1. - In tutti i Campionati o manifestazioni sono assegnati:

- a) due punti per ciascun incontro vinto;
- b) zero per ciascuna sconfitta in incontri giocati o considerati tali dalle norme dei precedenti articoli;
- d) eventuali punti di penalizzazioni applicati per singoli incontri;

L'ordine di classifica finale sarà determinata dal numero dei punti ottenuti.

2. - Se due o più componenti del girone hanno ottenuto lo stesso numero di punti, le loro relative posizioni devono essere determinate dai risultati dei soli incontri tra di loro, considerando in successione il numero dei punti dei match, il quoziente delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti fino a quando non sia sciolta la parità.

3. - Se in qualsiasi momento del calcolo la posizione di uno o più componenti del girone è stata determinata, mentre altri sono ancora in parità, i risultati delle partite a cui quei componenti hanno preso parte devono essere eliminati da qualsiasi ulteriore calcolo necessario a risolvere la parità secondo il procedimento del comma 2.

4. - Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate ai commi 2 e 3 le posizioni delle squadre in parità saranno determinate per sorteggio.

5. - Al termine del Campionato, la Commissione Regionale Gare a Squadre deve omologare e pubblicare le classifiche finali, in modo che risulti definita qualunque situazione di parità attraverso i calcoli indicati dai precedenti commi.

6. - Contro le risultanze delle classifiche finali omologate e pubblicate, è ammesso ricorso nei termini e con le norme previste dal Regolamento di Giustizia, richiamate all'articolo 33 del presente regolamento.

CAPO III - REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE GIOVANILI

Articolo 31. - Iscrizione e svolgimento dei campionati di settore.

1. - Ciascun Campionato a squadre di settore si svolge su un unico livello in fase unica Regionale per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale.

2. - Ciascuna società può iscrivere, alla fase Regionale, un numero illimitato di squadre per ogni settore (maschile e femminile) entro il termine stabilito dal Consiglio Regionale.

3. - Le gare, si disputeranno con gironi iniziali e prosecuzione ad eliminazione diretta. **La formazione** delle teste di serie (definite sui due migliori atleti presentati in campo) sarà effettuato un'ora prima l'inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano per iscritto sul relativo modulo, gli/le atleti/e che utilizzerà negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento, saranno formate le teste di serie delle gare.

4. - La squadra vincente la fase regionale di ciascun campionato è proclamata "Campione Regionale" del settore a cui si riferisce.

Articolo 32. - Presentazione della squadra in campo.

1. - E' fatto obbligo alle società di far scendere in campo le squadre giovanili con almeno un accompagnatore tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, il quale deve essere presentato al Giudice Arbitro all'inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell'articolo 27.

Art. 33. – Iscrizione e svolgimento dei campionati Under 14.

1. – Il Campionato a squadre Under 14 si svolge su un unico livello in due fasi Regionali.

2. – Ciascuna società può iscrivere, alle due fasi Regionali, un numero illimitato di squadre (maschile e femminile) entro il termine stabilito dal Consiglio Regionale.

3. – Fino a cinque squadre iscritte la gara si disputerà in un unico girone, nel caso vi siano più di cinque squadre iscritte la gara si disputerà con tabellone ad eliminazione diretta. La formazione delle teste di serie (definite sui due migliori atleti presentati in campo) sarà effettuato un'ora prima l'inizio della gara, con le squadre che si presentano regolarmente in campo e comunicano per iscritto sul relativo modulo, gli/le atleti/e che utilizzerà negli incontri. Dopo la loro identificazione e controllo del tesseramento, saranno formate le teste di serie delle gare.

Articolo 34. - Presentazione della squadra in campo.

1. - E' fatto obbligo alle società di far scendere in campo le squadre giovanili Under 14 con almeno un accompagnatore tesserato alla Federazione Italiana Tennistavolo, il quale deve essere presentato al Giudice Arbitro all'inizio di ciascun incontro, unitamente ad altre eventuali persone da ammettere in panchina, ai sensi dell'articolo 27.

CAPO IV – NORME, RECLAMI E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35. - Norme comportamentali.

1. - Tutti i tesserati sono tenuti a mantenere in ogni circostanza un comportamento improntato al rispetto del principio di lealtà e correttezza sportiva di cui all'articolo 1 del Regolamento di Giustizia.

2. - I capitani delle squadre sono tenuti a firmare il referto di gara per accettazione del risultato acquisito sul campo.

3. - Gli atleti ed il capitano devono stringere la mano agli avversari ed al personale arbitrale all'inizio e al termine dell'incontro.

Articolo 36. - Reclami.

1. - Questioni di fatto - L'Arbitro, nel corso della partita, svolge le funzioni precisate dal regolamento di gioco e dagli altri regolamenti federali, dalla presentazione in campo degli/delle atleti/e, fino alla consegna del referto della partita al Giudice Arbitro o a suoi incaricati. Di tutte queste funzioni, si definiscono "funzioni esercitate su questioni di fatto" solo le valutazioni che l'Arbitro dà dei fatti di gioco, mentre lo scambio è in corso, o inizia col servizio, o termina con l'assegnazione del punto. Tutte le altre valutazioni e decisioni dell'Arbitro rientrano tra le "questioni tecniche". Se al tavolo, oltre all'Arbitro, è designato anche altro personale arbitrale ausiliario, si applicano anche alle valutazioni di detto personale ausiliario le considerazioni esposte per le valutazioni dell'Arbitro.

2. - Reclami durante la partita - Se un/una atleta, durante lo svolgimento della partita, ritiene di essere stato danneggiato/a da una decisione dell'Arbitro o dell'altro personale arbitrale che opera al tavolo, può presentare reclamo all'Arbitro, appena il gioco è fermo, esponendo il suo punto di vista in modo corretto. L'atleta che attende l'inizio dello scambio successivo per reclamare, a scambio iniziato perde il diritto di far valere le proprie ragioni. Quando un reclamo verbale è esternato in modo valido, l'Arbitro deve interpellare il personale arbitrale che, eventualmente, lo coadiuva al tavolo, prima di emettere il suo giudizio e se, valutate le ragioni esposte, egli ritiene che l'atleta reclamante abbia ragione, può anche modificare una sua precedente decisione.

3. - Reclami su questioni di fatto - Se il reclamo verbale presentato ai sensi del comma precedente verte su una questione di fatto, la decisione dell'Arbitro sul reclamo stesso é definitiva ed inappellabile.

4. - Reclami su questioni tecniche - Se il reclamo verbale dell'atleta, presentato come indicato al comma 3 non riguarda i fatti nel merito, ma la loro valutazione in diritto, o riguarda presunte errate interpretazioni del regolamento di gioco e/o altri regolamenti, o comunque attiene a fatti che non riguardano il gioco mentre lo scambio é in corso, la decisione dell'Arbitro può essere appellata. Chi, fra gli/le atleti/e in campo o chi li/le assiste, abbia interesse ad impugnare la decisione dell'Arbitro, deve farlo immediatamente, prima di consentire la ripresa del gioco, a pena di successiva improponibilità, promuovendo l'intervento del Giudice Arbitro verbalmente e senza alcuna formalità o tassa. Il Giudice Arbitro, sentite le parti, l'Arbitro e il Personale Arbitrale che eventualmente opera al tavolo, decide immediatamente, facendo poi riprendere il gioco col punteggio che resta definito dalla sua decisione.

5. - Reclami su questioni organizzative - Per qualunque reclamo che riguardi fatti e decisioni al di fuori di ciascuna singola partita, ma inerenti altri momenti della manifestazione (come: ammissione di atleti/e, compilazione dei tabelloni, orari di gara, interruzioni del gioco, premiazioni, ecc.), il reclamo stesso deve essere presentato al Giudice Arbitro per iscritto con la tassa prevista per i reclami di 1° istanza:

a) prima dell'inizio **dell'incontro**, se il reclamo riguarda l'ammissione degli/delle atleti/e, la designazione delle teste di serie, la compilazione del tabellone, la regolarità dell'impianto o del materiale di gioco impiegato, gli orari di gara e/o questioni simili, attinenti ad una gara determinata, che siano note prima del suo inizio;

b) entro 30 minuti dal verificarsi del fatto su cui si basa il reclamo, se la questione posta dal reclamo stesso non attiene ad una gara o un incontro determinati, ma l'intera manifestazione, o riguarda un fatto che si é verificato dopo l'inizio della gara o incontro;

c) entro 30 minuti dal termine della manifestazione, se il reclamo riguarda l'organizzazione nel suo complesso, o fatti attinenti alla sua conclusione, come l'organizzazione delle finali, le premiazioni e simili questioni. Su tali reclami il Giudice Arbitro decide immediatamente, con risposta scritta in tre copie, una da consegnare al reclamante, la seconda da affiggere all'albo dei comunicati ufficiali o da consegnare al Capitano della squadra avversaria e l'ultima, munita della firma del ricorrente in segno di ricevuta, da allegare al referto.

6. - Giudizio di 2° grado su questioni organizzative - Qualora la decisione del Giudice Arbitro resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre il giudizio di 2° grado presso il Giudice Unico, dandone, a pena di improponibilità successiva, comunicazione scritta da consegnare al Giudice Arbitro, unitamente alla tassa prevista per i ricorsi entro mezz'ora dalla conclusione della manifestazione. Il Giudice Arbitro inoltra le tasse riscosse, la sua decisione e l'eventuale preavviso di ricorso, unitamente al referto, all'organo a cui é affidata la gestione della manifestazione, che provvede a sospendere l'omologazione del risultato e a trasmettere gli atti al Giudice Unico. Il ricorrente deve, poi, far seguito al preavviso dato inoltrando allo stesso Giudice Unico, entro 10 (dieci) giorni dalla data della manifestazione, le motivazioni del ricorso e l'eventuale documentazione che ritenga utile produrre, salvo che il Giudice Unico non sia insediato in sede di gara, nel qual caso si applica il comma successivo. Il mancato inoltro, o l'inoltro oltre i termini, delle motivazioni del ricorso fa decadere l'azione e comporta l'incameramento delle tasse versate.

7. - Organo giudicante in appello in sede di gara - Ogniquale volta la manifestazione individuale deve concludersi con un risultato certo e definitivo, non più impugnabile, il Giudice Unico deve essere presente sul luogo di gara e le sue decisioni devono trovare concreta applicazione nel corso della manifestazione stessa. A tal fine il Giudice Arbitro, che ai sensi del comma precedente riceve il preavviso e la tassa per il ricorso in appello, li consegna immediatamente al Giudice Unico presente sul posto, unitamente alla decisione scritta da lui assunta sul reclamo a lui medesimo presentato in prima istanza, con ogni altra documentazione utile al caso in esame. Il ricorrente deve esplicitare le motivazioni del ricorso al Giudice Unico entro il termine dal medesimo fissato, trascorso inutilmente il quale il Giudice Unico stesso dichiara improponibile il ricorso; in caso diverso si applica il comma successivo.

8. - La decisione del Giudice Unico deve essere emessa nel più breve tempo possibile, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione, con facoltà di compiere gli atti istruttori ritenuti opportuni e necessari che gli é possibile svolgere sul posto. La decisione del Giudice Unico é definitiva, deve essere affissa all'albo delle comunicazioni ufficiali istituito per la manifestazione e fornita in copia al Giudice Arbitro, che é tenuto ad applicarla apportando ai risultati acquisiti ed ai tabelloni le necessarie correzioni e facendo riprendere le gare eventualmente interrotte dal punto in cui la decisione di 2° grado impone siano riprese per dare attuazione al contenuto della decisione stessa.

9. - Il Giudice Unico che non può essere presente alla manifestazione in cui è necessario procedere come indicato dai commi 7 e 8 è validamente sostituito da uno dei suoi sostituti.

10. - Giurisdizione al di fuori del luogo di gara - I reclami in prima istanza avverso le decisioni dell'organismo preposto all'organizzazione o alla gestione della manifestazione o del campionato, o le denunce attinenti a fatti che possono influire sulle manifestazioni e i campionati, vanno inoltrati al Giudice Unico competente ai sensi del comma 11°, con le modalità, procedure e tasse di cui al regolamento di giustizia, precisando se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico. Quando la materia della denuncia non è di competenza del Giudice Unico, secondo quanto dispone in proposito il Regolamento di giustizia, ovvero quando si tratta di denunce per fatti illeciti da chiunque commessi al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano però aver effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, la denuncia va presentata, secondo le modalità, procedure e tasse precisate dal Regolamento di giustizia, al Procuratore federale che può archivarle o rimetterle al Giudice Unico competente o alla Commissione Nazionale Disciplinare, secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.

11. - I reclami in appello avverso le decisioni del giudice di 1° grado vanno inviati alla Commissione di Appello Federale con le modalità, procedure e tasse di cui al Regolamento di Giustizia, precisando contestualmente, con il pagamento dell'apposita tassa, se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.

12. - I reclami in prima istanza, avverso le decisioni della Commissione Regionale Gare a Squadre, vanno inoltrati al Giudice Unico con le modalità e procedure di cui al regolamento di giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita nella tabella delle Tasse Regionali. Nel reclamo deve essere precisato se è chiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito dello stesso Giudice Unico.

13. - Le denunce per fatti illeciti da chiunque commessi, al di fuori dei casi indicati nei commi precedenti, che possano avere effetto sull'omologazione dei risultati delle gare, vanno inoltrate, secondo le modalità precisate dal regolamento di giustizia, al Procuratore Federale, che può archivarle o rimetterle al Giudice Unico o alla Commissione Nazionale Disciplinare secondo la competenza, per il giudizio di primo grado.

14. - I reclami in appello, avverso le decisioni del giudice di primo grado, vanno inviati alla Commissione di Appello Federale, con le modalità e procedure di cui al Regolamento di Giustizia, unitamente alla prova di aver versato la relativa tassa stabilita annualmente dal Consiglio Federale nella tabella delle Tasse Federali. Nel reclamo si deve precisare contestualmente, con il pagamento dell'apposita tassa, se è richiesta la sospensione dell'esecuzione della decisione impugnata, in attesa della decisione di merito della Commissione di Appello Federale.

Articolo 37. - Disposizioni finali.

1. - Tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese richiamate nel presente regolamento in riferimento alle squadre, sono imputate alla società affiliata di cui la squadra è parte con i propri atleti/e tesserati/e.

2. - Le norme del presente regolamento generale costituiscono parte integrante e sostanziale delle norme specifiche di ciascun campionato, i quali non possono derogare dal presente regolamento, se non laddove la deroga è esplicitamente ammessa.

3. - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme del Regolamento Nazionale dei Campionati a Squadre 2011/2012.